

Oggetto: ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2004, TRA IL COMUNE DI FONTANIVA E LA DITTA BRENTA LAVORI GROUP SRL.. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio" ha riformato radicalmente la legge urbanistica regionale, innovando i livelli di pianificazione e la formazione degli strumenti urbanistici territoriali;
- l'art. 16 della Legge Urbanistica Regionale definisce formazione e contenuti del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) facendo espresso riferimento alla pianificazione territoriale coordinata tra più comuni;
- in data 24.3.2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Patto dell'Alta Padovana tra la Regione Veneto ed i comuni di Cittadella, Fontaniva, Tombolo, Galliera Veneta e Campo San Martino, dando atto dell'avvenuta approvazione del Documento Preliminare da parte delle singole amministrazioni comunali ai sensi degli artt. 3, 5 e 15 della LR n. 11/2004;
- le Amministrazioni Comunali coinvolte dal P.A.T.I. dell'Alta Padovana hanno dato corso alla formazione del nuovo strumento urbanistico partendo dalla concertazione mediante condivisione pubblica già sul Documento Preliminare ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della LR 11/2004 e che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 22.9.2005 si è preso atto dell'avvenuta pubblicazione e concertazione sul citato documento preliminare;
- in data 29.2.2008 è stato sottoscritto il Verbale degli elaborati del P.A.T.I. in oggetto tra la Regione Veneto ed i cinque Comuni interessati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/06/2008 è stato adottato il P.A.T.I. dell'Alta Padovana, redatto dai tecnici incaricati arch. Marangon Aldo e arch. De Nardi Silvano, secondo quanto sottoscritto con il verbale in data 29.2.2008;
- con conferenza dei servizi in data 27.05.2009, il P.A.T.I. è stato approvato;
- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2895 del 29.09.2009, ha ratificato l'approvazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16.12.2011 è stato approvato il Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2014 è stata approvata la variante n. 1 al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2016 è stato approvato il secondo Piano degli Interventi;

Richiamato l'art. 6 della L.R. n. 11/2004 che prevede:

- conferimento ai comuni, nei limiti delle competenze della medesima legge urbanistica, la possibilità di concludere accordi con soggetti privati, allo scopo di assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- le proposte di accordo, presentate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, qualora accolte vanno a costituire parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggette alle stesse forme di pubblicità e partecipazione;
- l'accordo approvato è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

Atteso che, nel tempo, tra gli altri, si sono succeduti confronti tra l'Amministrazione Comunale e la ditta BRENTA LAVORI GROUP S.r.l., mirati all'analisi e valutazione di una ipotesi di accordo,

finalizzata a proporre la realizzazione "a corpo", a cura e spese della ditta stessa, di due opere pubbliche previste dal Comune di Fontaniva e già inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, a fronte della cessione da parte del Comune di Fontaniva di un'area di proprietà di mq. 21.660 nonché la trasformazione da rurale a industriale di una porzione di area pari a 3.150 mq. di proprietà della ditta, situata in località Boschi, su cui realizzare alcune infrastrutture per l'esercizio dell'attività industriale in essere della ditta stessa;

Viste le note della ditta Brenta Lavori Group S.r.l., depositate agli atti in data 12.07.2016 prot. n. 6581 e in data 12.10.2016 prot. n. 9390, alla quale l'ufficio preposto ha risposto con nota prot. n. 9799 del 20.10.2016, riscontrando la proposta e chiedendo di integrare la stessa con la documentazione necessaria per chiarirne i contenuti;

Preso atto, anche a seguito delle determinazioni favorevoli conseguenti ai tavoli di confronto tenutisi tra Amministrazione Comunale e ditta proponente, della proposta di accordo pubblico-privato depositata agli atti del Comune in data 15.11.2016 prot. n. 10670 e della documentazione a questa allegata, consistente in:

- relazione
- tav. n. 1 - estratti
- tav. n. 2 – planimetria stato di fatto
- tav. n. 3 – sistemazione esterna
- tav. n. 4 - dimensionamento
- tav. n. 5 – planimetrie dei sottoservizi;

Visti i contenuti dell'accordo predisposto, che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrale ed essenziale, nonché la perizia di stima comprendente valutazioni estimativo-economiche a firma di professionista competente esterno presentata in data 15.11.2016 prot. n. 10669, e valutata la validità e la rilevanza degli obiettivi pubblici che il documento sottende, sintetizzabili come di seguito:

- realizzazione "a corpo", a cura e spese della ditta Brenta Lavori Group Srl, di due opere pubbliche previste dal Comune di Fontaniva e già inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, a fronte della cessione da parte del Comune di Fontaniva di un'area di proprietà di mq. 21.660 nonché la trasformazione da rurale a industriale di una porzione di area pari a 3.150 mq. di proprietà della ditta, situata in località Boschi, su cui realizzare alcune infrastrutture per l'esercizio dell'attività industriale in essere della ditta stessa;

Valutata:

- l'opportunità di definire la positiva conclusione della fase di confronto pubblico-privato in merito alla proposta della ditta Brenta Lavori Group Srl., alla luce delle risultanze delle consultazioni e della documentazione tecnica nel frattempo acquisita, attraverso la positiva valutazione dei contenuti della proposta;
- la coerenza dei contenuti dell'accordo proposto con gli obiettivi di governo del territorio previsti nella redigenda variante allo strumento di pianificazione;

Considerato:

- che l'accordo sottoscritto costituirà parte integrale dello strumento di pianificazione cui accede (Piano degli Interventi) e sarà soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, trovando pertanto recepimento con il provvedimento di adozione della variante n. 2 al P.I. e riscontrando l'efficacia alla conferma delle sue previsioni nella sua approvazione;

Ritenuto necessario sottoporre l'allegato schema di accordo pubblico-privato alla superiore approvazione del Consiglio Comunale allo scopo di riconoscerne validità ed efficacia, anche ai fini di poterlo allegare agli atti della redigenda variante al P.I.;

Preso atto che lo schema del presente atto ed i relativi elaborati tecnici sono stati pubblicati nel sito internet del Comune di Fontaniva, alla sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11, con le successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici – Urbanistica e dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici – Patrimonio e Lavori Pubblici, a termini dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Uditi i seguenti interventi:

Visto l'esito delle votazioni

DELIBERA

1. di confermare, per quanto in premessa esposto e precisato, la conclusione della fase di confronto pubblico-privato in merito alla proposta di accordo presentata dalla ditta BRENDA LAVORI GROUP Srl in data 15.11.2016 – prot. n. 10670 (all. sub A), alla luce delle risultanze dalle consultazioni e della documentazione tecnica nel frattempo acquisita, attraverso la positiva valutazione dei contenuti della proposta in questione;
2. di dare atto che i termini dell'accordo in questione consentono l'ammissibilità dello stesso per il perseguimento degli obiettivi urbanistici di carattere generale e per il conseguimento di finalità, anche in considerazione della coerenza dei contenuti di cui allo schema di accordo suddetto con gli obiettivi di governo del territorio, caratterizzanti il redigendo strumento di pianificazione;
3. di dare pertanto mandato al Sindaco, per riconoscere al provvedimento efficacia e validità, di sottoscrivere l'accordo in questione ai fini dell'allegazione del medesimo al compendio documentale costituente la redigenda variante n. 2 al secondo Piano degli Interventi;
4. di dare atto che l'accordo, una volta perfezionato e sottoscritto, costituirà parte integrale dello strumento di pianificazione cui accede e sarà soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, trovando pertanto recepimento con il provvedimento di adozione della variante n. 2 al Piano degli Interventi e riscontrando l'efficacia alla conferma delle sue previsioni nella variante stessa approvata;
5. di demandare ai Responsabili delle aree afferenti ai servizi tecnici, ciascuno per le proprie competenze, gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6. di stabilire che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, sia resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.